

Codice A1802B

D.D. 14 luglio 2025, n. 1354

ENEL59922979- R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs. 330/2004, l.r. 3/2023, D. MITE 20.10.2022. Domanda di "Autorizzazione a costruire ed esercire una Nuova Cabina Primaria di trasformazione cd. "Scarmagno" con tensione 132/15 kV Str. comunale Montalenghe-S. Romano C.se, in Comune di Scarmagno (TO) e le relative linee di connessione alla rete elettrica a 15 kV nei comuni di Scarmagno e Romano C.se (TO)", ad ...



ATTO DD 1354/A1802B/2025

DEL 14/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: ENEL59922979- R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs. 330/2004, l.r. 3/2023, D. MITE 20.10.2022. Domanda di “Autorizzazione a costruire ed esercire una Nuova Cabina Primaria di trasformazione cd. “Scarmagno” con tensione 132/15 kV Str. comunale Montalenghe-S. Romano C.se, in Comune di Scarmagno (TO) e le relative linee di connessione alla rete elettrica a 15 kV nei comuni di Scarmagno e Romano C.se (TO)”, ad istanza di e-distribuzione SpA.

In data 27 giugno 2023, con prott. nn. 0718726 e 0718668, ns. prott. nn. 27663/A1800A, 27664/A1800A del 28.06.2023, e successiva integrazione prot. n. 751723 del 04.07.2023, ns. prot. n. 28817/A1800A del 05.07.2023, la Società e-distribuzione SpA, con sede in Roma (RM) Via Ombrone n. 2, in persona del procuratore speciale Chiapparoli Tiziano, ha presentato domanda, con allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, ai sensi dell’art. 60 l.r. n. 3/2023 e delle LL.GG. nazionali di cui al D. MITE 20.10.2022, di una ““Autorizzazione a costruire ed esercire una Nuova Cabina Primaria di trasformazione cd. “Scarmagno” con tensione 132/15 kV Str. comunale Montalenghe-S. Romano C.se, in Comune di Scarmagno (TO) e le relative linee di connessione alla rete elettrica a 15 kV nei comuni di Scarmagno e Romano C.se (TO)”.

L'impianto in esame risulta composto da:

- n. 3 portali di arrivo linee TERNA a 132.000 V (già esistenti);
- n. 2 terne di trasformatori voltmetrici
- n. 4 interruttori di alta tensione
- n. 6 sezionatori di alta tensione
- n. 1 sistema di sbarre principali
- scaricatori di sovratensione e colonnini portasbarre
- n. 2 trasformatori di potenza 132/15kV da 25 MVA cad.
- 1 edificio quadri realizzato in CA prefabbricato, per quadri protezione, controllo e quadri di alimentazione in bassa e media tensione
- vari componenti accessori necessari per l’esercizio in sicurezza della cabina (bobine di Petersen,

trasformatore servizi ausiliari, batterie di condensatori, etc.)

- linee media tensione interrate posate lungo la viabilità esistente in tubazioni di polietilene, complete di tubazione per l'alloggiamento della fibra ottica.

L'intervento in oggetto rappresenta un'opera strategica e necessaria; difatti ha la finalità di evitare la saturazione elettrica dell'attuale rete di distribuzione, di migliorarne le potenzialità e di garantire la richiesta elettrica di eventuali sviluppi urbanistici futuri del territorio.

La zona nella quale insisterà l'infrastruttura in oggetto non risulta sottoposta a vincoli (paesaggistico, idrogeologico) o relative limitazioni.

Il progetto in oggetto è escluso dal procedimento di valutazione di Impatto ambientale ai sensi dall'applicazione della L.R. 13/2023 e s.m.i..

A seguito della verifica dei requisiti tecnico-amministrativi, necessari per la procedibilità e l'ammissibilità dell'istanza, è stata pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 13.07.2023, la Comunicazione n. 29228/A1802B del 07.07.2023, di avvenuto deposito di copia informatica degli elaborati progettuali, di avviso di avvio del procedimento e contestuale indizione della Conferenza dei Servizi Decisoria, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 7, 14 c. 2 e 14-bis legge n. 241/90.

Per l'infrastruttura in oggetto, la Società e-distribuzione SpA ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e inamovibilità delle aree coinvolte, mentre non è prevista l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, avendone la disponibilità in quanto già proprietaria come da contratto di compravendita presente in atti.

Gli Enti interessati, coinvolti nel procedimento, hanno trasmesso, anche a seguito di richiesta di integrazioni, pareri, nulla osta e contributi che vengono riportati di seguito.

La società Snam rete gas S.p.a. con lettera dell'11-07-2023 Prot. Sant-151/23-MAS così si pronunciava: "(...) Metanodotto interferito: "4120100 – Met. All. Olivetti Scarmagno" DN 150 (6") - 64 bar

Richiesta integrazione documentazione per valutazione preventiva interferenza con posa cavo linea MT interrata in Via Masero in Com. di Scarmagno (TO)

(...) le opere in oggetto interferiscono con metanodotto di proprietà Snam Rete Gas S.p.A., opera in pressione ed esercizio, destinata ad attività di trasporto del gas naturale dichiarata – ai sensi del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 "attività di interesse pubblico" – disciplinata dalle vigenti norme di sicurezza del DECRETO 24.11.84 del Ministero degli Interni e s.m.i. "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8" e del DECRETO 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" (pubblicato sul S.O. della G.U. n. 107 del 08.05.08) nonché in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Comunica, altresì che la documentazione inviata alla scrivente Società è incompleta e non consente, peraltro, una compiuta valutazione dell'interferenza.

Il progetto a noi necessario per esprimere il suddetto parere dovrà infatti riportare l'esatto tracciato del nostro metanodotto interferito DN 150 e relativa fascia asservita larga 11,5 metri per parte dalla condotta, nonché le sezioni debitamente quotate in corrispondenza delle interferenze delle opere in progetto con il nostro esistente metanodotto, nel tratto in cui verrà posata la linea MT in via Masero in Comune di Scarmagno (TO)

Al riguardo l'unità operativa – Snam Rete Gas - Centro di Santhià (Via Adriano Olivetti, 8 – 13048 Santhià / tel. 0161935400 fax. 0161930074) unità territorialmente preposta all'esercizio del metanodotto in argomento resta a disposizione per il rilievo in loco, mediante picchettamento, del tracciato della condotta e per eventuali coordinamenti in merito a modifiche/varianti del progetto in esame.

Vi invitiamo, pertanto, a inviare alla scrivente società, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, la documentazione integrativa di seguito indicata:

• progetto in scala adeguata (1:2000 -1:500/1:200), con evidenziata la posizione degli asset di Snam Rete Gas (precedentemente individuati/picchettati) e le fasce di rispetto (firmato da VS. tecnico abilitato);

• Sezioni dell'opera in corrispondenza dell'attraversamento del metanodotto.

Al riguardo, ci corre l'obbligo di precisare che, in mancanza di un Vostro formale riscontro alla presente richiesta, entro il termine sopra indicato, la scrivente Società procederà all'archiviazione della pratica senza che alcuna responsabilità le possa essere imputata in proposito.

Vi ribadiamo, infine, che il metanodotto emarginato è esercito ad alta pressione e che, pertanto, al fine di garantire l'esercizio in sicurezza dello stesso, nessun lavoro potrà essere intrapreso, nell'ambito della fascia asservita di sicurezza, senza una preventiva formale autorizzazione da parte della scrivente Società. Resta, pertanto, inteso che, in difetto, Vi riterremo, fin da ora, responsabili per ogni e qualsiasi danno dovesse derivare a persone, cose o impianti a causa di eventi connessi a eventuali lavori arbitrariamente eseguiti (...).

Il MIMI- Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica- Div. IX-Ispettorato Terr.le Piemonte e V.d'A., U.O. III, con lettera prot. n. 147179 del 21.07.2023, rilevava che: *"Dall'analisi della documentazione inerente l'opera di cui all'oggetto è presente un documento indicato come "attestazione di conformità" non conforme alla normativa vigente.*

Nel caso in cui le condutture di energia elettrica in progetto fossero rientranti nella casistica dell'art.56 comma 3 D.Lgs. 259/2003 (ex art.95 comma 2-bis), si chiede alla società proponente di redigere l'Attestazione di Conformità come da modello allegato".

Arpa Piemonte, con nota prot. n. 69107 del 26.07.2023 forniva il seguente contributo relativo all'esposizione a campi elettromagnetici:

"In riferimento alla richiesta in oggetto, si riportano le seguenti considerazioni:

L'opera in progetto prevede la realizzazione di una cabina primaria in un'area adiacente alla linea a 132kV T568 Caluso – San Bernardo, e di una serie di linee MT (15kV) sulle Strade SP 82 – SP 56 – Strada comunale Via Masero.

L'area interessata dal progetto è in una zona mista tra edificato (residenziale e industriale) e agricolo.

Nelle vicinanze dell'area del nuovo impianto, si rileva la presenza di un parco giochi (...), non segnalato dal proponente come possibile recettore.

Il proponente ha correttamente fornito tutti i parametri necessari per la verifica delle emissioni di campo elettrico e magnetico, e adeguatamente stimato le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) che garantiscono il rispetto dell'obiettivo di qualità fissato dal DPCM 08/07/2003. Tali DPA rientrano completamente all'interno dell'area di cabina, e pertanto non comportano problematiche circa l'esposizione della popolazione al campo magnetico generato dalla cabina stessa. Per quanto riguarda la presenza del parco giochi, anch'esso risulterebbe al di fuori delle DPA (in quanto esterno all'area di cabina), ma data la sensibilità di questo tipo di recettore, si ritiene sarebbe opportuno specificare l'effettiva distanza dalle sorgenti.

Tra la documentazione fornita, è anche disponibile una relazione sulle linee MT, che risultano tutte in cavo cordato a elica: tale configurazione garantisce che ovunque (anche sopra le linee) sia rispettato l'obiettivo di qualità fissato dal DPCM 08/07/2003.

Non è stata valutata la sovrapposizione degli effetti con le emissioni della linea di Terna presente nell'area, ma date le caratteristiche dell'area, questo aspetto non inficia le conclusioni relative al rispetto di quanto previsto dalle norme sull'esposizione ai campi elettrici e magnetici. (...).

Il Settore Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Espropri – usi civici, con nota prot. 31571 dell'01.08.2023, per quanto di competenza, rilevava quanto segue:

"(...) • il Comune di Scarmagno (TO) rientra tra i comuni per i quali è stata accertata l'esistenza di usi civici, i quali sono stati assegnati a categoria ai sensi dell'art. 11 della legge 1766 del 16 giugno 1927, tuttavia l'area di interesse non sembrerebbe assoggettata ad usi civici;

• il Comune di Romano Canavese (TO), interessato dalle linee di connessione alla rete elettrica

dell'opera, seppur non riscontrando nella documentazione ricevuta l'area interessata dall'intervento, rientra tra i comuni per i quali è stata accertata l'esistenza di usi civici, i quali sono stati assegnati a categoria ai sensi dell'art. 11 della legge 1766 del 16 giugno 1927;

- l'art. 78 comma 1 lettera b) del D.P.R. 616/1977 prevede che “..sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di [...] vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico..”;

- tutte le verifiche e le certificazioni circa la presenza, ovvero l'assenza, di aree gravate da uso civico sono reperibili presso gli archivi dei Comuni stessi e, previo appuntamento, presso il Commissariato Usi Civici del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta - Tribunale di Torino in C.so Vittorio Emanuele II, 127 (per informazioni e/o appuntamenti tel. 011-4329504 mail: usicivici.torino@giustizia.it /PEC: usicivici.torino@giustiziacert.it) e devono riguardare tutti i terreni interessati dalle opere, comprese le aree di cantiere e le sue servitù;

- qualora le opere previste dal progetto dovessero interessare terreni vincolati, l'Amministrazione comunale interessata dovrà trasmettere apposita istanza alla Città Metropolitana di Torino per l'acquisizione del parere volto al rilascio della concessione amministrativa con mutamento temporaneo di destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 6 comma 3 lettera a) e nelle modalità di cui al Titolo III Capo IV del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R;

- i terreni gravati da uso civico rientrano tra i beni d'interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera h) del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e le autorizzazioni di competenza del Settore scrivente concernono unicamente la conformità con la normativa in materia di usi civici, non sostituendo in alcun modo eventuali autorizzazioni richieste dalle normative in materia paesaggistica.

Si rammenta infine che ove sia necessario il rilascio di una concessione amministrativa su terreni gravati da uso civico, ai sensi dell'art. 25 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, dovrà essere predisposto da parte del concessionario idoneo piano di ripristino ambientale contenente il cronoprogramma attuativo degli interventi previsti stimandone il valore e allegando apposita fideiussione bancaria o altra garanzia che possa intendersi equivalente”.

Con lettera prot. n. 0019416 del 04.09.2023, l'Aeronautica Militare-Comando 1^a Regione Aerea, così si pronunciava: “(..)

1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art. 320 e segg.) a loro servizio.

2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. all'esecuzione dell'intervento di cui sopra”.

Vista la nota prot. n. 0019083-P_ del 27.09.2023 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino, con cui:

“Per gli aspetti inerenti la tutela paesaggistica

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata;

considerato che le località interessate dall'intervento non ricadono in parte in aree tutelate ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

preso atto che gli interventi previsti vengono qualificati dall'Ente procedente come opere di lieve entità soggetti al procedimento semplificato per le quali non risulta più obbligatorio il parere della Commissione locale per il paesaggio, ed il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato a tutti ai comuni;

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, dal punto di vista della tutela paesaggistica, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, non rileva motivi ostativi all'esecuzione delle opere.

Per gli aspetti inerenti la tutela archeologica, esaminata la documentazione trasmessa, si comunica quanto segue:

Si ritiene del tutto inadeguata la Relazione di Verifica dell'Interesse Archeologico trasmessa, non conforme al disposto DPCM 14 febbraio 2022 recante “Approvazione delle linee Guida per la

procedura di Verifica dell'Interesse Archeologico", ed estremamente carente sul piano documentario;

disponendo tuttavia di un recente studio archeologico prodotto per l'area in oggetto in relazione al progetto "Nuovo polo logistico nel Comune di Scarmagno nel comprensorio Ex Olivetti, si considera estensibile anche al presente progetto la valutazione di indice di rischio archeologico ALTO formulata sulla base dello spoglio della documentazione bibliografica e d'archivio relativa ai rinvenimenti attestati, dell'esame della cartografia storica e dello studio delle persistenze di assi della centuriazione;

Per accertare il reale interesse archeologico delle aree interferite dalle opere, limitando al minimo i rinvenimenti imprevisti in corso di scavo, si ritiene pertanto necessaria l'attivazione della procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico

mediante l'effettuazione di alcuni sondaggi archeologici ex Allegato I.8, art. 1, 7 c) del D.Lgs. 36/2023, distribuiti in maniera tale da costituire una campionatura significativa dell' aree interessate dagli scavi.

Il piano dei sondaggi, da affidarsi ad archeologi in possesso dei requisiti di legge, dovrà essere concordato con questa Soprintendenza e autorizzato prima dell'esecuzione, che dovrà concludersi prima dell'inizio dei lavori.

Ricordando che solo a termine delle indagini ritenute necessarie l'Ufficio scrivente potrà esprimere il parere di competenza finale e che eventuali rinvenimenti potranno imporre la necessità di varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto, si rimane in attesa di aggiornamenti sul piano di sondaggi richiesto e a disposizione per eventuali incontri di pianificazione".

Vista l'ulteriore nota del 15.11.2025 prot. n. 0022369-P, con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino, a seguito del ricevimento di quanto richiesto, "... concorda con il piano dei sondaggi archeologici proposto, conforme a quanto richiesto dall'Ufficio scrivente con nota prot. n. 19083 del 27/09/2023, e con le modalità tecnico-esecutive descritte.

Se ne autorizza pertanto l'esecuzione, da affidarsi ad archeologi in possesso dei requisiti di legge, rammentando che, solo a conclusione delle verifiche archeologiche ritenute necessarie e sulla base delle valutazioni che questo Ufficio si riserverà di fare, verrà espresso il parere di competenza finale sul progetto e che eventuali rinvenimenti di natura archeologica potranno comportare la necessità di modifiche progettuali a tutela di quanto rinvenuto.

Rimanendo in attesa della comunicazione di inizio dei lavori e del nominativo degli archeologi incaricati..."

Con nota prot. n. ATV/ORD 4969/2023/U del 03.11.2023, ATIVA, Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta Spa, formulava, per quanto di competenza, le seguenti osservazioni preliminari in merito al progetto definitivo:

"Gli interventi interessano l'infrastruttura autostradale della A5 Torino-Quincinetto con un attraversamento in corrispondenza del sottopasso di via Masero (S.C. del Costato) alla progressiva chilometrica km 32+043 su pertinenza autostradale in comune di Scarmagno.

Pertanto, la richiedente E-distribuzione Spa dovrà presentare alla scrivente Società, prima dell'inizio degli interventi, istanza, corredata dagli elaborati progettuali di dettaglio, per la formalizzazione della Convenzione per l'autorizzazione all'attraversamento dell'autostrada.

La Convenzione sarà sottoscritta previo benestare del Ministero concedente.

Nella medesima Convenzione verranno impartite le prescrizioni che la società richiedente dovrà rispettare.

Ci riserviamo, fin d'ora, di evidenziare che, qualora la Scrivente, o il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), o chi per esso dovesse realizzare nuove costruzioni, ampliamenti, innovazioni o nuovi impianti che interessassero tutto o in parte le opere in argomento o qualora le opere in argomento dovessero ostacolare l'esecuzione di lavori eseguiti da ATIVA, dal MIT o chi per esso, su richiesta dell'ATIVA Spa, o del MIT, o di chi per esso, ed a suo insindacabile giudizio dette opere dovranno essere rimosse o modificate all'esigenza a completa cura e spese del proprietario delle

opere”.

Viste le integrazioni richieste e ricevute dai vari Enti coinvolti, trasmesse dalla Società richiedente e-distribuzione Spa, con le seguenti note: - n. 1187422 del 28.10.2023, contenente, tra l'altro, le integrazioni per Snam (Elaborato progettuale contenente planimetria e sezioni relativa all'interferenza rilevata unitamente al Verbale di picchettamento con i loro tecnici locali); per ARPA Piemonte (Planimetria con evidenziate le DPA che rientrano nelle disposizioni normative all'interno del perimetro dell'impianto, con evidenziata la distanza dal recettore sensibile indicato); la segnalazione al MIMI che il modulo e relativa “attestazione di conformità” in atti non sono pertinenti alla tipologia di opera oggetto dell'autorizzazione de quo, poichè trattasi di Cabina Primaria di trasformazione AT/MT dalla quale non si dipartono condutture aeree/interrate per la trasmissione di energia elettrica, confinata da un'area perimetrata definita, dove né all'interno né in prossimità sono presenti linee di telecomunicazioni esistenti;

- n. 0474600 del 29.04.2024 per Città Metropolitana di Torino contenente: Tav. 007_02bis-Sezioni accessi, Relazione integrativa per linee MT, Tavola integrativa sezioni linee MT;

-n. 0199684 del 21.02.2025, sempre per Città Metropolitana di Torino, contenente le richieste integrazioni documentali per Accesso carraio e Cavidotti.

Vista, infine, l'Autorizzazione della Città Metropolitana di Torino prot. n. 11672 del 27.06.2025, pervenuta a cura della Società e-distribuzione Spa, con cui, a seguito di richiesta di integrazioni come sopra riportato, in merito all'oggetto: “*Strada Provinciale n. 82 di Montalenghe (cod. p082). Autorizzazione per accesso carraio a cabina elettrica tra le Km. 23+168 - 23+173 e recinzione tra le Km. 23+155 - 23+227, lungo il lato destro, nel territorio del Comune di Scarmagno (To).*

(...) A riscontro della domanda del 7.7.2023 (in atti con prot. 94373 in pari data), cui è seguita la richiesta di perfezionamento prot. 98723 del 14.7.2023 e alle successive integrazioni presentate il 27.9.2023 (atti prot. 131375 in pari data) e il 29.4.2024 prot. 474600 (atti prot. 60782 del 30.4.2024);

Detto che le opere sono correlate all'Autorizzazione Unica per nuova Cabina Primaria “Scarmagno” in asse al Km. 23+170, lato destro, tensione di 132/15 kV nel Comune di Scarmagno e relative linee di connessione a rete 15 kV in Scarmagno e Romano Canavese, ai sensi e per gli effetti di L. Reg. 9.3.2023, n. 3, Linee Guida Nazionali allegate al D.M. 20.10.2022, R.D. 1175/1933, D.P.R.327/2001, D.lgs. 330/2004 e s.m.i.;

...AUTORIZZA per quanto di competenza il richiedente (di seguito denominato concessionario), ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, subordinatamente all'osservanza delle norme per la tutela di strade e circolazione ai sensi di D.lgs. 285, D.P.R. 495/1992 e loro s.m.i., Regolamento in materia di Concessioni, a condizione che l'esercizio delle opere tengano sollevata ed indenne la Città metropolitana da qualsiasi responsabilita'.

Il concessionario dovrà garantire la corretto conservazione dell'accesso e l'osservanza delle condizioni di sicurezza, in ottemperanza alle prescrizioni sotto indicate, oltre all'ineccepibile regolarità e stabilità delle opere o dei ripristini; in caso contrario si provvederà ai sensi dell'Art. 21 comma 4 del Codice della Strada.

A) Accesso carraio.

1. L'accesso dovrà essere mantenuto per la lunghezza, nel senso parallelo alla strada, pari a m. 5,00 e con inviti a 45° lungo la strada per assicurarne le manovre di accesso e recesso.

2. A partire dal ciglio bitumato della S.P. e per la lunghezza minima di 5 m. dovranno essere bitumati e mantenuti in modo da consentire un'agevole e sicura manovra di immissione o uscita dalla sede stradale (assicurando le fasce minime di ingombro veicolare di cui al citato D.M. 19.4.2006”).

3. Il cancello a chiusura della proprietà dovrà essere arretrato come indicato sugli elaborati grafici e in ogni caso (anche nel punto più prossimo alla linea di margine) ad una distanza $\geq$ m. 7,00 da limite carreggiata, con apertura verso l'interno.

4. Dovrà essere costruito e mantenuto in modo tale da evitare la formazione di ristagni di acqua ed essere sistemati altimetricamente in modo che le acque non si riversino sulla sede stradale.

5. Il concessionario assume l'obbligo di modificare e adeguare le opere autorizzate al piano stradale a seguito di interventi manutentivi eseguiti dalla Città metropolitana o da terzi da essa autorizzati.

6. La morfologia dovrà essere tale da non creare situazioni di pericolo od intralcio a viabilità e circolazione in generale; i soggetti che usufruiscono dell'accesso dovranno attenersi a quanto disposto

dal 6° comma dell'Art. 145 del D.lgs 285 del 30.4.1992 e s.m.i. che prescrive che negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada, richiamato comunque anche il successivo Art. 154 (entrambi nel Titolo V).

7. Richiamati tra gli altri gli Artt. 18 e 22 del Codice della Strada, gli Artt. 45 e 46 del Regolamento di Esecuzione, l'Allegato 1, b) del Regolamento in materia di Concessioni Stradali, il concessionario, oltre a eseguire e mantenere a loro cura e spese l'accesso sia per la zona antistante ed insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, rispettando prescrizioni e modalità fissate dalla Città metropolitana, dovranno provvedere allo sgombero, sia sulla banchina stradale che sul manufatto, della neve anche se accumulata in conseguenza alla pulizia della strada eseguita direttamente o da impresa appaltatrice, all'asportazione costante di sabbia, fango e detriti dal piano di transito, allo spurgo della copertura (di regola almeno una volta l'anno, con trasporto a rifiuto dei materiali ricavati), sfalcio di erba o infestanti per assicurare la continuità della visuale da e per il varco.

8. Si prende atto della dimostrazione grafica del triangolo di visibilità ai sensi di c. 2 Art. 16 Cod. Str. e p.ti 4.6, 7.1 del D.M. 19.4.2006, la cui visuale dovrà essere mantenuta nel tempo (con eliminazione vegetazione spontanea); il Comune ne dovrà considerarne l'occorrenza quale vincolo al rilascio di provvedimenti autorizzativi (es. per recinzioni) per opere all'interno della stessa.

9. L'accesso è autorizzato ad esclusivo uso privato; qualora per modificate esigenze si dovesse trasformare o variare la destinazione del passo carraio stesso, il concessionario è obbligato a richiedere preventivamente regolare autorizzazione.

10. Qualora il varco sia dotato di illuminazione ne dovrà essere dichiarata la conformità in materia di illuminamento da e per la strada, evitando fenomeni di riverbero luminoso critici per la circolazione.

11. Si autorizza l'apposizione del segnale previsto dall'Art. 22 comma 3 del vigente Codice della Strada e Artt. 46 e 120 lett. e) del Regolamento di esecuzione.

Il segnale deve essere conforme a quanto rappresentato nella fig. II 78 e deve riportare la dicitura: Città metropolitana di Torino - Concessione n. 109414/2025.

B) Recinzione.

1. Avrà altezza complessiva di m. 2,00 e sarà ubicata a non meno di m. 7 dal confine stradale.

2. L'opera dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di ristagni d'acqua sulla sede stradale, garantendo l'originario smaltimento delle acque meteoriche secondo il naturale declivio.

In caso contrario il soggetto autorizzato dovrà provvedere a realizzare idonea rete di smaltimento; tali lavori potranno essere eseguiti a seguito di ottenimento di specifico nulla-osta.

3. È vietato eseguire con la presente l'impiantamento di alberi e siepi vive; tali lavori potranno essere comunque realizzati con specifica autorizzazione dietro presentazione di regolare domanda.

4. Il concessionario è obbligato inoltre allo svolgimento delle seguenti attività:

- rimozione con la dovuta frequenza, e almeno una volta all'anno, di erba fogliame, sabbia ed altro che venga ad occupare il terreno antistante la recinzione stessa;

- divieto di permettere la crescita di erba rampicante, arbusti, cespugli o altro a ridosso della recinzione al fine di mantenere nel tempo le caratteristiche riportate nelle prescrizioni generali;

- manutenzione delle opere realizzate e sostituzione di elementi singoli ogni qualvolta ciò si renderà necessario a causa del loro uso o per danni accidentali;

- divieto di eseguire piantagioni di qualsiasi tipo che possano ridurre il campo visivo.

C) Cabina di trasformazione.

1. Dalla Circolare Ministero LL.PP. - Direzione generale circolazione e traffico del 30.12.1970, n. 5980, all'Art. 7. si riporta "... ammissibilità della realizzazione di opere varie nelle fasce a protezione del nastro stradale. In linea di massima ... questo Ministero è dell'avviso che in dette fasce - da considerare come vere e proprie zone di rispetto - sia unicamente consentita la realizzazione di opere a servizio della strada con esclusione di quelle aventi carattere di edificazione Nelle aree di che trattasi, possono peraltro trovare opportuna collocazione le canalizzazioni dei vari servizi, nel rispetto delle norme vigenti al riguardo; nonché le sistemazioni viarie necessarie per una coordinata e razionale ubicazione delle immissioni laterali nell'arteria principale. A titolo esemplificativo possono così elencarsi le opere, la cui realizzazione è ammissibile nelle fasce di rispetto stradale: ... - cabine di distribuzione elettrica ".

2. La cabina potrà essere realizzata esternamente al confine di proprietà stradale, a distanza $\geq$ m. 10,00 dal confine stradale - a cospetto del dettato del D.M. 1.4.1968, n. 1404 recante "Distanze minime a protezione del nastro stradale" e in particolare l'Art. 2 che definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili) e all'Art. 26 c. 2, c) D.P.R. 495/1992 e s.m.i. -.

3. L'opera dovrà essere realizzata in modo da evitare la formazione di ristagni d'acqua sulla sede stradale, garantendo l'originario smaltimento delle acque meteoriche secondo il naturale declivio.

4. Al fine di escludere la costituzione di potenziali ostacoli fissi si dovrà produrre, entro e non oltre 60 giorni dalla presente, lo stralcio del progetto attraverso il progetto esecutivo con applicazione dei criteri di scelta dei dispositivi di sicurezza stradale, di cui all'Art. 6 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. Infr. e Trasp. 2367 del 21.6.2004, comprensivo di particolari costruttivi, individuando tipologia ed elementi strutturali, in attuazione anche dell'Art. 2, commi 1, 2, 3 D.M. LL.PP. 223 del 18.2.1992 e s.m.i. dalla quale si evinca scelta delle barriere da adottare, in particolare dei componenti e degli

elementi terminali delle stesse con riguardo anche alla Circ. D.M. Infr. e Trasp. Prot. 62032-21.7.12010 ed in particolare il p.to 8, oltre alle opere complementari connesse (fondazioni, raccordi ed elementi di transizione ecc.).

Il concessionario, per ogni intervento, dovrà comunicare via e-mail al R.T. del Circolo Territoriale di Aglie (federico.bruno@cittametropolitana.torino.it) e via p.e.c. alla scrivente Direzione (protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it) l'inizio e la fine lavori, rispettivamente entro i cinque giorni antecedenti l'avvio dell'attività e successivi alla sua conclusione.

Il concessionario sarà tenuto ad assicurare che imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie, per le attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare, applichino le disposizioni del D.M. Infr. e Trasp. 10.7.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e s.m.i. e adottino i criteri dell'Allegato I "Criteri minimi per la posa, mantenimento e rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare" dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli Artt. 17, 26, 96 e 100 D.lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro" e s.m.i., attuando le disposizioni del D.M. 22.1.2019 "Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".

Dovrà assicurare che i lavoratori di imprese esecutrici e affidatarie ricevano informazione, formazione e addestramento specifici previsti dal citato D.M. 22.1.2019 e s.m.i. e richiedere alla Città metropolitana (via p.e.c.) con preavviso di almeno 20 giorni dall'inizio lavori, l'emanazione dell'Ordinanza di regolamentazione della circolazione, corredata da elaborati progettuali di cantiere a norma del D.M. 10.7.2002 e s.m.i. e copia della "Notifica preliminare" (le prescrizioni a carico del concessionario in tale provvedimento saranno parte integrante del presente e la loro violazione comporterà l'applicazione dell'Art. 20 c. 4 Cod. Str.).

Nell'evenienza di danni arrecati a strada e pertinenze dovranno essere immediatamente ripristinati

a cura e spese del concessionario.

Per lavorazioni di movimento terra, scavi, reinterri e in particolare la gestione dei materiali di scavo al di fuori del sito di produzione, il concessionario ottempererà a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti o, se ne sussistono le condizioni, ai sensi dell'Art. 41 bis D.L. 21.6.2013, n. 69 convertito in L. 9.8.2013, n. 98, attenendosi, se con i presupposti, alle disposizioni del Capo III Sez. I D.lgs 81/2008 e s.m.i..

Il concessionario assume l'obbligo di demolire o modificare le opere quando la loro esecuzione non risulti conforme alle condizioni specificate; nel caso non esegua tale demolizione o modifica nel termine prefissato dall'Ufficio competente, il concessionario riconosce alla Città metropolitana la facoltà di eseguire direttamente addebitando al concessionario medesimo il relativo onere ed ammette che in tale fattispecie non necessitano formalità amministrative o giudiziarie di alcun genere.

Qualora per corrispondere ad esigenze della viabilità l'Ente proprietario della strada intenda compiere sulla medesima o sue pertinenze, opere tali la cui esecuzione rendesse necessario modificare o rimuovere le opere in oggetto della presente concessione, il concessionario (suoi successori od aventi causa), senza eccezione alcuna, dovrà a ciò prestarsi a tutte le spese, su semplice richiesta della Città metropolitana e senza pretesa di indennizzi qualsiasi.

Saranno a carico del concessionario (suoi successori od aventi causa) le spese per la conservazione in buono stato delle nuove opere, con assunzione sua cura e spese della manutenzione di quanto realizzato, servizi di raccolta e smaltimento acque meteoriche e pulizia (compreso sfalcio vegetazione spontanea su ciglio strada e aree interne); qualora non ottemperasse agli obblighi assunti sarà cura della Città metropolitana richiamare l'attenzione degli organi preposti, indicando il termine per eseguire i lavori.

L'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della salvaguardia stradale e nei limiti di diritto che competono alla Città metropolitana.

Per l'accesso: ai sensi dell'Art. 8, c. 6 del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione" approvato con D.C.M. 3/2021 e s.m.i., il canone di occupazione per la destinazione produttiva, commerciale e terziaria, per l'anno 2025 e dovuto nella misura indicata nella tabella allegata.

Superficie mq. (lunghezza fronte x larghezza occupata m. 1,00) #

Tariffa base Cat. Strada 1 o 2 euro/mq #

Coeff. Destinazione #

Importo Canone euro #

Arr.to #

Si dà atto che il concessionario in data ____ ha effettuato il versamento di euro _____ mediante il servizio PagoPAR / con bonifico bancario su Cod. IBAN dell'Ente, alla Città metropolitana per Canone patrimoniale relativo alla presente pratica di concessione.

Per recinzione e cabina: Ai sensi del Regolamento di cui sopra l'opera non è soggetta a canone in quanto eseguita fuori proprietà demaniale.

Ai sensi dell'Art. 27 Cod. Str., la presente concessione ha una durata massima di 29 anni a partire dalla data della presente, fatte salve modifiche o revoche per sopraggiunte ragioni di sicurezza o di programmazione stradale, con possibilità di rinnovo su specifica richiesta o periodo inferiore nel caso di approvazione di progetti/interventi di allargamento di piattaforma stradale e/o pedonalizzazioni nel tratto.

E a carico del concessionario l'assolvimento dell'imposta di bollo sul presente provvedimento, che dovrà essere restituito via pec (firmato digitalmente) a questa Direzione per sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento; trascorso tale termine l'autorizzazione sarà archiviata e considerata priva di ogni effetto, fatte salve conseguenti ulteriori determinazioni al riguardo.

Copia del presente atto completa degli elaborati progettuali dovrà essere tenuta nel luogo di cantiere ed esibita ai funzionari addetti al controllo; i titolari di funzioni di polizia stradale ed il personale della scrivente Direzione, a vario titolo impiegato sul territorio, vigileranno

sull'accertamento della corretta esecuzione dei lavori in relazione alle relative competenze nonché alle disposizioni di servizio.

Violazione o mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica ed amministrativa della presente implica l'applicazione delle sanzioni del D.lgs. 285/1992 e s.m.i., fatte salve responsabilità civili e penali.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199. (...)".

Considerato che, per le Amministrazioni che non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni nei termini prescritti nella comunicazione di indizione e convocazione, ai sensi dell'art.14 bis c. 4 L. 241/1990 e s.m.i., la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche.

Dato atto che la Società proponente ha riferito nell'istanza che i terreni interessati dalla costruzione del nuovo impianto sono nella sua propria piena proprietà, come da atto di compravendita N. 95.765/35.106 del 28.11.1994, presente in atti, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità del progetto da approvare.

Viste le integrazioni documentali prodotte come richieste dai sopramenzionati Enti.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa la Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ancorché siano stati superati i termini per la conclusione del relativo procedimento amministrativo, dovuti alle esigenze istruttorie rappresentate dagli Enti coinvolti.

VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi in modalità semplificata e asincrona; Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- DPCM 08.07.2003;
- D.Lgs. n. 330/2004;
- D.M. 29 Maggio 2008;
- l.r. n. 56 /1977 e s.m.i.;
- l.r. n. 3/2023;
- Legge n. 41 del 2023;
- l.r. n. 14/2014 e s.m.i.;
- art. 17 della l.r. 23/2008;

determina

1. di dare atto della conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi ai sensi degli artt. 14 c. 2 e 14-bis L. 241/90, in forma semplificata ed in modalità asincrona, come richiamato in narrativa, al fine di valutare il progetto, ad istanza della Società e-distribuzione SpA, per la costruzione ed esercizio di una *“Nuova Cabina Primaria di trasformazione cd. “Scarmagno” con tensione 132/15 kV Str. comunale Montalenghe-S. Romano C.se, in Comune di Scarmagno (TO) e le relative linee di connessione alla rete elettrica a 15 kV nei comuni di Scarmagno e Romano C.se (TO)”*.
2. di stabilire che ai sensi dell’art. 14 quater c. 3, primo periodo, della L. 241/90, la presente determinazione è immediatamente efficace.
3. di adottare, ai sensi dell’art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, i risultati della Conferenza dei Servizi Decisoria e, pertanto, viste le motivazioni indicate in premessa, di autorizzare la Società richiedente e-distribuzione SpA alla costruzione, gestione e all’esercizio della suddetta Cabina Primaria.
4. la Società e-distribuzione SpA dovrà osservare tutte le prescrizioni progettuali e gestionali, nonché quelle contenute negli assensi, pareri, nulla osta allegati e/o riportati nella presente determinazione, dettagliati in premessa.
5. Ai sensi del DPR 327/2001, la presente determinazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità, urgenza ed inamovibilità delle opere occorrenti per la costruzione ed esercizio dell’infrastruttura, non essendo necessaria l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, avendone la Società la disponibilità in quanto già proprietaria come da contratto di compravendita presente in atti.
6. La presente determinazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
7. Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione, sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.
8. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, la e-distribuzione SpA dovrà fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti da DPCM 08.07.2003 e s.m.i..
9. La Società e-distribuzione SpA dovrà comunicare alle Amministrazioni interessate la data dell’entrata in esercizio delle opere.
10. La Società e-distribuzione SpA assume la piena responsabilità in riferimento ai diritti dei terzi, nonché agli eventuali danni comunque causati a persone o beni pubblici e privati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, restando le Amministrazioni indenni da qualsiasi azione o molestia.
11. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l’esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.
12. La Società e-distribuzione SpA resta obbligata ad eseguire durante la costruzione ed esercizio della Cabina Primaria di trasformazione tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.
13. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Società e-distribuzione SpA.
14. la Società e-distribuzione SpA è incaricata di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto e di redigere il certificato di collaudo, così come per legge.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla sua notifica o piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe